

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1779

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RUTELLI, BUTTITTA, BATTISTUZZI, SILVESTRI,  
GIUSEPPE GALASSO, BONINO, CAVERI, RIVERA**

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione delle leggi 9 febbraio 1979, n. 38, 8 marzo 1985, n. 73, e 26 febbraio 1987, n. 49, relative alla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo

*Presentata il 23 ottobre 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La recente situazione venutasi a creare nel Corno d'Africa e in particolare in Somalia ha messo a nudo, una volta di più, il fallimento di oltre dieci anni di politica italiana di cooperazione allo sviluppo. Il Parlamento ha elaborato nell'arco di dieci anni ben tre leggi in materia (9 febbraio 1979, n. 38, 8 marzo 1985, n. 73, e 26 febbraio 1987, n. 49), dimostrando in questo modo un'attenzione forse non riscontrabile in nessun altro comparto della cosa pubblica. Oltre trentamila miliardi sono stati destinati a questo settore nell'arco di un decennio. Trentamila miliardi che se pure sono ben lontani dal raggiungimento dello 0,7 per cento del prodotto interno lordo auspicato dalle Nazioni Unite come soglia minima da destinare alle politiche di aiuto pub-

blico allo sviluppo e ancora più lontani dal vagheggiato 1 per cento proposto in sede comunitaria dall'ex Ministro degli affari esteri Gianni De Michelis, sono comunque una ingente somma di danaro pubblico che testimonia la forte coscienza del popolo italiano sul tema della cooperazione nord-sud.

Ora da più parti si è manifestata, in questi mesi, la necessità di legiferare una quarta volta sull'argomento. A questo proposito vengono richiamate reali crisi internazionali delle politiche di settore e necessari adeguamenti rispetto a carenze riscontrate nell'attuazione dell'ultima legge approvata.

Senza entrare nel merito di un dibattito internazionale comunque utile, non appare accettabile inserire il fallimento

italiano nella più generale difficoltà riscontrabile a livello internazionale. Prima quindi di legiferare eventualmente una quarta volta — o comunque prima di stabilire nuove, effettive e più efficaci modalità di attuazione della legge n. 49 del 1987 — occorre giustificare e chiarire all'opinione pubblica che uso si è fatto degli stanziamenti, chi siano i responsabili politici e amministrativi delle scelte sbagliate, quali risultati ci si attendeva e quali sono stati ottenuti, quali responsabilità amministrative e penali vanno riscontrate in questo bilancio della politica di cooperazione allo sviluppo e iniziative contro la fame nel mondo.

È inutile nascondere che sia i documenti approvati in materia, nella scorsa legislatura, dalle Commissioni esteri di Camera e Senato, sia le relazioni annuali della Corte dei conti hanno evidenziato carenze e colpevoli omissioni nell'applicazione delle leggi. È inutile nascondere che scorrendo l'elenco delle ditte che in questi anni hanno operato con i fondi della cooperazione compaiono troppe sigle che sono imputate in indagini in corso nelle diverse procure della Repubblica. Troppi articoli di stampa, denunce interne ed esterne al Ministero degli affari esteri, troppe interrogazioni parlamentari si sono sovrapposte per non generare l'aspettativa di fare chiarezza nei confronti del popolo italiano contribuente e nell'interesse delle popolazioni destinatarie degli aiuti.

Il Parlamento ha il dovere morale, oltre che la precisa funzione, di operare per dissipare ogni diffidenza, indagare ogni responsabilità e creare le condizioni per un reale controllo dell'operato del Governo e dell'amministrazione.

Viviamo un periodo storico di grandi rivolgimenti internazionali, di guerre locali, di emergenze ambientali, di migrazioni epocali la cui causa principale è la situazione di degrado ecologico e sociale e sottosviluppo in cui versano milioni di abitanti del pianeta. La cooperazione allo sviluppo, in questo contesto, diviene investimento strategico per perseguire politiche di pacificazione e sicurezza tra i po-

poli nel rispetto dell'identità di ciascuno. Un investimento che deve necessariamente essere sostenuto dal consenso e dalla partecipazione dell'opinione pubblica. Non a caso ciascuna legge ha previsto questa partecipazione sia in sede di indirizzo che in sede di realizzazione delle diverse opzioni. Ma oggi, al cospetto di quanto si legge sulla stampa, di quanto gli organi di controllo hanno pur parzialmente messo in luce e di quanto è possibile rintracciare in sondaggi d'opinione, i cittadini non sostengono più questi processi e anzi propongono la riduzione dei finanziamenti. Questa decisione, se assunta, diverrebbe gravissima per lo stesso futuro del nostro Paese e per le politiche di interdipendenza che dovranno caratterizzare una più equa e sostenibile azione nord-sud.

Ma questa considerazione rafforza la necessità di non sprecare più una lira dei finanziamenti destinati a queste politiche.

Obiettivo fondamentale della presente proposta di legge per l'istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta sulla politica italiana di cooperazione allo sviluppo è quello di conoscere precisamente come sono stati spesi i soldi dei contribuenti per restituire fiducia e credibilità alle istituzioni preposte e riconquistare il sostegno dei cittadini ad un settore di vitale importanza.

Per ottenere questo risultato, occorre verificare l'effettiva corrispondenza delle decisioni assunte al volere del legislatore, se siano riscontrabili responsabilità, omissioni o carenze nell'espletamento dei compiti affidati. Sarà quindi opportuno ricostruire il quadro d'insieme degli aiuti per ogni singolo Paese e progetto, i meccanismi decisionali, le strutture create e i risultati attesi e ottenuti. Questo lavoro d'insieme non si sostituisce ad inchieste in corso da parte della magistratura, ma è indispensabile per analizzare casi sospetti e per ricostruire il quadro operativo e la sua effettiva rispondenza agli obiettivi identificati e previsti in sede legislativa e d'indirizzo da parte del Parlamento.

Nell'articolo 1 vengono precisati gli scopi e gli obiettivi della Commissione.

Gli articoli 2 e 3 recano le disposizioni per il funzionamento della Commissione; l'articolo 4 precisa i poteri d'indagine e la facoltà di avvalersi della collaborazione di esperti titolati e di permettere alla Commissione missioni di verifica sul campo, ove lo ritenga opportuno.

Molto importante sarà l'opera di verifica presso tutte le realtà che hanno operato in questi anni nella realizzazione e gestione dei diversi programmi e progetti.

Si è definito un termine di tempo di sei mesi (articolo 6) come congruo all'espletamento del lavoro e all'urgenza di permettere al Parlamento la predisposizione di successivi interventi di riforma o di migliore applicazione delle normative esistenti.

Gli oneri per il funzionamento della Commissione d'inchiesta vengono ripartiti in parti uguali tra i bilanci delle due Camere (articolo 7).

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1

1. È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta, composta da venti senatori e venti deputati, con il compito di accertare in che modo le competenti autorità politiche e amministrative responsabili nelle diverse strutture create, negli anni, ai sensi delle leggi 9 febbraio 1979, n. 38, 8 marzo 1985, n. 73, e 26 febbraio 1987, n. 49, abbiano speso gli stanziamenti ammontanti ad oltre trenta miliardi di lire, destinati all'aiuto pubblico ai Paesi in via di sviluppo; se siano riscontrabili responsabilità individuali nella cattiva applicazione delle leggi, malversazioni o illeciti di natura amministrativa, civile o penale; quali iniziative siano necessarie per restituire credibilità, efficacia e trasparenza alla politica italiana in favore dei popoli che soffrono la piaga del sottosviluppo, della fame e della malnutrizione.

2. La Commissione ha in particolare il compito di accertare:

a) quali programmi-Paese siano stati elaborati, tali da qualificare una politica di cooperazione come parte integrante della politica estera dell'Italia nei confronti dei Paesi in via di sviluppo;

b) quali e quante iniziative sono state realizzate o sono in corso di realizzazione, in quali paesi, con quali priorità geografiche e con quali criteri di concentrazione geografica, in quali settori e secondo quali temi prioritari;

c) i criteri di programmazione dei diversi strumenti, doni e crediti, i criteri di definizione di iniziative di emergenza e straordinarie, le procedure di assegnazione dei crediti, di finanziamento delle *joint-ventures e commodity aid*;

d) i criteri di scelta e di selezione dei diversi soggetti esecutori, le procedure di

assegnazione dei diversi progetti, i criteri e le procedure nella definizione di contratti o nella costituzione di albi di aziende o ditte esecutrici, i meccanismi di controllo amministrativo, monitoraggio e valutazione, i risultati raggiunti per ciascuna iniziativa;

e) la rispondenza e la conformità al dettato delle rispettive leggi 9 febbraio 1979, n. 38, 8 marzo 1985, n. 73, e 26 febbraio 1987, n. 49, delle decisioni assunte in materia di emanazione di regolamenti di esecuzione, decreti ministeriali e interministeriali, organizzazione delle strutture in Italia e all'estero, effettuazione di concorsi e determinazione di procedure concorsuali, procedure di selezione del personale impiegato, partecipazione di organismi consultivi;

f) il ruolo e la partecipazione degli enti locali, i criteri di assegnazione delle idoneità alle organizzazioni non governative, e i criteri di assegnazione di contributi e finanziamenti ad iniziative promosse e affidate ad organizzazioni non governative.

3. La Commissione ha inoltre il compito di individuare:

a) le eventuali responsabilità delle autorità politiche che, negli anni, hanno ricoperto cariche decisionali presso i Ministeri con competenze in materia;

b) le eventuali responsabilità amministrative, civili e penali, degli appartenenti alla carriera diplomatica che, in via esclusiva, hanno ricoperto ininterrottamente i ruoli dirigenti delle diverse strutture create presso il Ministero degli affari esteri;

c) le eventuali responsabilità dei dirigenti, funzionari e consulenti del Ministero degli affari esteri e degli altri Ministeri ed organismi coinvolti in sede di gestione e di controllo preventivo e successivo nell'attuazione della politica italiana di cooperazione allo sviluppo.

## ART. 2.

1. La Commissione dovrà presentare una o più relazioni sulle risultanze delle sue indagini.

2. Nel corso delle indagini possono essere presentate relazioni particolari su questioni la cui pubblicazione è ritenuta urgente.

## ART. 3.

1. I membri della Commissione sono nominati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in modo che sia assicurata la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari.

2. La Commissione elegge nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti e due segretari.

## ART. 4.

1. La Commissione può agire, in conformità all'articolo 82 della Costituzione, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, avvalendosi di ogni mezzo istruttorio previsto dall'ordinamento e può avvalersi, nell'espletamento dei propri lavori, della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria messi a disposizione dal Ministro dell'interno.

2. La Commissione, qualora lo ritenga opportuno, si avvale della collaborazione di esperti o organismi indipendenti di riconosciuta competenza nelle materie oggetto dell'indagine. Essi sono nominati dal Presidente della Commissione e la loro retribuzione grava in misura uguale sul bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. La Commissione può decidere di effettuare una o più missioni di verifica e controllo nei Paesi in cui sono stati realizzati i diversi progetti. Il calendario e le modalità di partecipazione alle missioni sono decisi dal Presidente della Commis-

sione in modo da garantire il massimo della rappresentatività delle diverse posizioni politiche.

ART. 5.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, a meno che la Commissione stessa non decida diversamente.

ART. 6.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data della sua costituzione.

2. La Commissione affida ad uno o più dei propri componenti il compito di redigere le relazioni finali; i deputati che dissentono possono presentare relazioni di minoranza.

3. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, può deliberare di pubblicare i verbali delle sedute, i documenti e gli atti acquisiti. Le relazioni conclusive debbono essere comunque pubblicate.

ART. 7.

1. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono ad assegnare alla Commissione i funzionari ad essa necessari e ad assicurarle tutti i servizi che occorrono al suo funzionamento.

2. Le spese di funzionamento della Commissione sono in parti uguali poste a carico del bilancio di ciascuna delle due Camere.